



Termine di referendum: 16 gennaio 2020

Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP)

Modifica del 27 settembre 2019

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 agosto 2017¹,
decreta:*

I

La legge del 20 giugno 1986² sulla caccia è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ *Nell'articolo 11 capoversi 2 e 3 «bandite federali di caccia» è sostituito con «aree federali di protezione della fauna selvatica»; nell'articolo 11 capoverso 3 «bandite equivalenti» è sostituito con «aree di protezione equivalenti»; nell'articolo 11 capoverso 4 «bandite di caccia» è sostituito con «aree di protezione della fauna selvatica».*

² *Negli articoli 7 capoverso 6, 12 capoverso 2^{bis}, 14 capoverso 3, 22 capoversi 1, 2 e 3 nonché 25 capoverso 3 «Ufficio federale» è sostituito con «UFAM».*

³ *Negli articoli 7 capoverso 6 e 17 capoverso 1 lettere e ed f «zona protetta» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «area protetta»; nell'articolo 14 capoverso 2 «zone federali protette» è sostituito con «aree federali protette».*

Art. 3 cpv. 1 e 2

¹ I Cantoni disciplinano e pianificano la caccia secondo i principi della sostenibilità e, per quanto necessario, coordinano reciprocamente la pianificazione. Tengono conto delle condizioni locali, nonché delle esigenze dell'agricoltura, della protezione

¹ FF 2017 5193

² RS 922.0

della natura, della protezione degli animali e della salute animale. La regolazione degli effettivi di fauna selvatica è impostata in modo da consentire la gestione continuativa delle foreste e la rigenerazione naturale con essenze stanziali e da evitare danni importanti alle colture alimentari.

² I Cantoni determinano il sistema e le zone di caccia e provvedono a un'efficace sorveglianza. Rilasciano l'autorizzazione di caccia in base a un esame di caccia, a una prova della precisione di tiro, da fornire periodicamente, e ad altri requisiti conformemente al diritto cantonale.

Art. 5 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto i testi tedesco e francese) e lett. b, c, l, m, o, p e q, nonché 2, 3, 5 e 6

¹ Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono stabiliti come segue:

- b. cinghiale
dal 1° marzo al 30 giugno; per i cinghiali di meno di due anni non vi è alcun periodo di protezione al di fuori del bosco
- c. *Abrogata*
- l. fagiano di monte maschio e pernice bianca
dal 1° dicembre al 15 ottobre
- m. colombaccio, tortora dal collare orientale, corvo imperiale, cornacchia grigia, cornacchia nera, corvo comune, ghiandaia e gazza
dal 16 febbraio al 31 luglio; per le cornacchie grigie e le cornacchie nere presenti in stormo non vi è alcun periodo di protezione sulle colture agricole
- o. folaga, svasso maggiore, alzavola, moretta, germano reale
dal 1° febbraio al 31 agosto
- p. beccaccia
dal 15 dicembre al 15 ottobre
- q. cormorano
dal 16 marzo al 31 agosto.

² *Abrogato*

³ I Cantoni possono permettere l'abbattimento dei seguenti animali tutto l'anno:

- a. specie animali non indigene;
- b. animali domestici e da reddito inselvatichiti.

⁵ I Cantoni possono, sentito l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), accorciare temporaneamente i periodi di protezione al fine di ridurre effettivi troppo numerosi, conservare la diversità delle specie o attuare misure di polizia delle epizoozie.

⁶ Il Consiglio federale può, sentiti i Cantoni, restringere, sul piano nazionale, la lista delle specie cacciabili o prolungare i periodi di protezione, se necessario alla conservazione di specie minacciate, e revocare tali misure quando il ristabilimento degli effettivi lo consente.

*Art. 7 cpv. 2 e 3**Abrogati**Art. 7a* Regolazione delle specie protette

¹ I Cantoni possono, sentito l'UFAM, prevedere una regolazione degli effettivi di:

- a. stambecchi, dal 1° agosto al 30 novembre;
- b. lupi, dal 1° settembre al 31 gennaio;
- c. altre specie protette dichiarate regolabili dal Consiglio federale.

² Tali regolazioni non devono mettere in pericolo l'effettivo della popolazione e devono essere necessarie per:

- a. la protezione degli spazi vitali o la conservazione della diversità delle specie;
- b. la prevenzione di danni o di un pericolo concreto per l'uomo; o
- c. il mantenimento di effettivi adeguati di selvaggina a livello regionale.

³ Sulla base di accordi di programma la Confederazione accorda ai Cantoni aiuti finanziari globali per le spese di vigilanza e di attuazione delle misure di gestione delle specie di cui al capoverso 1.

Art. 8 Protezione degli animali selvatici

¹ I titolari di un'autorizzazione di caccia che hanno ferito, o hanno il dubbio di aver ferito, un animale selvatico durante la caccia, provvedono alla sua ricerca tempestiva e a regola d'arte. I Cantoni disciplinano i dettagli.

² I guardacaccia e i badatori possono abbattere in ogni momento gli animali feriti o ammalati. I Cantoni possono permettere ai titolari di un'autorizzazione di caccia di abbattere in ogni momento gli animali di specie cacciabili feriti o ammalati. I capi abbattuti devono essere annunciati senza indugio all'autorità cantonale della caccia.

³ Per prevenire gli incidenti con gli animali selvatici e assicurare la permeabilità del paesaggio per questi ultimi, in particolare nei corridoi faunistici di importanza interregionale di cui all'articolo 11a, i Cantoni disciplinano la costruzione e la manutenzione a regola d'arte delle recinzioni.

Art. 11, rubrica, e cpv. 5 e 6

Aree protette

⁵ Nelle aree di protezione della fauna selvatica e nelle riserve per gli uccelli la caccia è proibita. Gli organi esecutivi cantonali possono tuttavia permettere l'abbattimento di animali di specie cacciabili, nonché di stambecchi e lupi, se necessario per la protezione degli spazi vitali, per la conservazione della diversità delle specie, per la tutela della fauna selvatica o per la prevenzione di eccessivi danni da essa causati.

⁶ Il Consiglio federale emana disposizioni per la protezione delle aree di protezione della fauna selvatica e delle riserve per gli uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale e nazionale. Sulla base di accordi di programma la Confederazione

accorda ai Cantoni indennità globali per le spese di vigilanza e aiuti finanziari per le spese legate alle misure di conservazione delle specie e degli spazi vitali in tali riserve e aree.

Inserire prima del titolo del Capitolo 4

Art. 11a Corridoi faunistici di importanza interregionale

¹ D'intesa con i Cantoni, il Consiglio federale designa corridoi faunistici di importanza interregionale; questi servono a collegare tra di loro popolazioni di fauna selvatica su una vasta parte del territorio.

² Nell'ambito delle rispettive competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono ad assicurare l'integrità e la funzionalità dei corridoi faunistici di importanza interregionale.

³ Sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per i provvedimenti volti ad assicurare la funzionalità dei corridoi faunistici di importanza interregionale. L'importo dell'indennità dipende dall'estensione dei provvedimenti e dalla necessità di risanamento dei corridoi.

Art. 12 cpv. 2, 4, 5 e 6

² I Cantoni possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che mostrano disturbi comportamentali, causano danni o costituiscono un pericolo per l'uomo. Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza. Le decisioni concernenti gli animali cacciabili non sono soggette al diritto di ricorso secondo l'articolo 12 della legge federale del 1° luglio 1966³ sulla protezione della natura e del paesaggio.

⁴ *Abrogato*

⁵ La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati:

- a. dai grandi predatori agli animali da reddito;
- b. dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene;
- c. dalle lontre agli impianti di piscicoltura.

⁶ La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.

³ RS 451

Art. 13 cpv. 4 e 5

⁴ La Confederazione e i Cantoni partecipano al risarcimento dei danni causati da animali di determinate specie protette alle foreste, alle colture agricole e agli animali da reddito, sempre che siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno. Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, designa queste specie protette e determina le condizioni del risarcimento.

⁵ Oltre a quanto previsto dal capoverso 4, la Confederazione e i Cantoni partecipano anche al risarcimento dei danni causati dai castori agli edifici e impianti di interesse pubblico, alle infrastrutture di trasporto private e alle scarpate spondali il cui danneggiamento pregiudica la protezione contro le piene. Il risarcimento è versato soltanto se sono state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno.

*Titolo prima dell'art. 14***Capitolo 5: Informazione e ricerca***Art. 14, rubrica, nonché cpv. 4 e 5*

Informazione, formazione e ricerca

⁴ La Confederazione gestisce il Centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la gestione della fauna selvatica. Promuove l'informazione del pubblico e può assegnare sussidi a centri di ricerca e ad altre istituzioni d'importanza nazionale al servizio della formazione, della ricerca o della consulenza.

⁵ *Abrogato*

*Inserire prima del titolo del Capitolo 6**Art. 14a* Cattura e marcatura

¹ La cattura e la marcatura di mammiferi e uccelli selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali, non sottostanno all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge del 16 dicembre 2005⁴ sulla protezione degli animali se tali misure:

- a. sono volte a monitorare gli effettivi o a effettuare controlli dei risultati ai sensi della presente legge; e
- b. sono eseguite da autorità federali o cantonali oppure da terzi incaricati da esse.

² Il Consiglio federale:

- a. emana prescrizioni concernenti la cattura e la marcatura di mammiferi e uccelli selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali;
- b. definisce in dettaglio le misure di cui al capoverso 1.

⁴ RS 455

Art. 17 cpv. 1 lett. h

¹ È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:

- h. stana volpi, tassi o marmotte mediante fumo, gas o liquidi oppure distrugge le loro tane abitate perforandole, scavandole od ostruendole;

Art. 18 cpv. 1 lett. i

¹ È punito con una multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:

- i. omette di ricercare tempestivamente e a regola d'arte gli animali selvatici da lui feriti durante la caccia o che ha il dubbio di aver ferito durante la caccia.

Art. 20 cpv. 1 e 1bis

¹ L'autorizzazione di caccia può essere ritirata dal giudice per un minimo di uno a un massimo di dieci anni se:

- a. il suo titolare ha intenzionalmente o per negligenza ucciso o ferito gravemente una persona durante l'esercizio della caccia oppure ha intenzionalmente commesso o tentato di commettere un delitto di cui all'articolo 17 in qualità di autore, istigatore o complice; e
- b. sussiste il pericolo che il suo titolare commetta nuovi reati di questo genere.

^{1bis} Il ritiro dell'autorizzazione di caccia può essere ordinato anche in caso di incapacità o scemata imputabilità dell'autore secondo l'articolo 19 capoversi 1 e 2 del Codice penale⁵.

Art. 24 cpv. 2–4

² L'autorità federale che esegue un'altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell'adempimento di tale compito, anche per l'esecuzione della presente legge. Prima di prendere una decisione consulta i Cantoni interessati. L'UFAM e gli altri servizi federali interessati collaborano all'esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 1997⁶ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

³ Se la procedura di cui al capoverso 2 è inadeguata per determinati compiti, il Consiglio federale ne disciplina l'esecuzione da parte dei servizi federali interessati.

⁴ Le autorità esecutive federali tengono conto delle misure adottate dai Cantoni in base alla presente legge.

⁵ RS 311.0

⁶ RS 172.010

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 27 settembre 2019

Consiglio nazionale, 27 settembre 2019

Il presidente: Jean-René Fournier

La presidente: Marina Carobbio Guscetti

La segretaria: Martina Buol

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 8 ottobre 2019⁷

Termine di referendum: 16 gennaio 2020

⁷ FF 2019 5459

Allegato
(cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 1° luglio 1966⁸ sulla protezione della natura e del paesaggio

Art. 22a Cattura e marcatura

¹ La cattura e la marcatura di vertebrati selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali, non sottostanno all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge del 16 dicembre 2005⁹ sulla protezione degli animali se tali misure:

- a. sono volte a monitorare gli effettivi o a effettuare controlli dei risultati ai sensi della presente legge; e
- b. sono eseguite da autorità federali o cantonali oppure da terzi incaricati da esse.

² Il Consiglio federale:

- a. emana prescrizioni concernenti la cattura e la marcatura di vertebrati selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali;
- b. definisce in dettaglio le misure di cui al capoverso 1.

2. Legge forestale del 4 ottobre 1991¹⁰

Art. 27 cpv. 2

² Emanano prescrizioni sulla regolamentazione degli effettivi della selvaggina per consentire la conservazione della foresta, in particolare la sua rigenerazione naturale mediante essenze stanziali senza ricorso a provvedimenti protettivi; laddove ciò non è possibile, adottano misure per prevenire i danni causati dalla selvaggina.

⁸ RS 451

⁹ RS 455

¹⁰ RS 921.0

3. Legge federale del 21 giugno 1991¹¹ sulla pesca

Inserire prima del titolo della Sezione 3

Art 6a Cattura e marcatura

¹ La cattura e la marcatura di pesci e gamberi selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali, non sottostanno all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge del 16 dicembre 2005¹² sulla protezione degli animali se tali misure:

- a. sono volte a monitorare gli effettivi o a effettuare controlli dei risultati ai sensi della presente legge; e
- b. sono eseguite da autorità federali o cantonali oppure da terzi incaricati da esse.

² Il Consiglio federale:

- a. emana prescrizioni concernenti la cattura e la marcatura di pesci e gamberi selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali;
- b. definisce in dettaglio le misure di cui al capoverso 1.

¹¹ RS 923.0

¹² RS 455

